SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 gennaio 2012

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 9 gennaio 2012 vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento validi a partire dal 2012.

Avvertiamo i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti. Preghiamo i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso.

SOMMARIO

Ministero dell'interno

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2011.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Gricignano d'Aversa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 2 agosto 2010, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Gricignano d'Aversa (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Attilio Visconti - viceprefetto, dalla dott.ssa Ilaria Tortelli - viceprefetto e dal dott. Goliardo Miniati direttore amministrativo contabile;

Visto il proprio decreto, in data 11 marzo 2011, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2011, con il quale la dott.ssa Franca Triestino - viceprefetto, è stata nominata componente della commissione straordinaria in sostituzione del dott. Attilio Visconti;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2011;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Gricignano d'Aversa (Caserta), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2011
Interno, registro n. 1, foglio n. 278

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gricignano d'Averla (Caserta) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2010, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, .n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità, operando in un'amministrazione contraddistinta da un estremo degrado amministrativo, funzionale ad una situazione di diffusa illegalità.

Nell'approssimarsi del termine di scadenza della gestione commissariale, il Prefetto di Caserta, con la relazione datata 15 novembre 2011, ne ha chiesto la proroga, per consolidare le diverse iniziative avviate, finalizzate sia ad assicurare la riaffermazione dei principi di buon andamento e di imparzialità che a rafforzare l'ente contro ulteriori tentativi di penetrazione malavitosa, ricostruendo il rapporto di fiducia con la collettività.

La commissione, dopo aver riorganizzato gli uffici dell'ente, attività propedeutica al ripristino di una regolare attività amministrativa, ha approvato il regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari e per la gestione del contenzioso del lavoro. Di conseguenza, sono stati irrogati tre provvedimenti disciplinari ed è stato avviato l'*iter* per l'adozione di misure sanzionatone nei confronti di dipendenti comunali responsabili di gravi inadempienze.

Sempre ai fini del riordino funzionale dell'ente, la commissione ha adottato il piano esecutivo di gestione, considerato strumento importante per attuare il principio di separazione tra indirizzo politico e amministrazione gestionale del comune.

Il completamento della fase di riorganizzazione della struttura burocratica appare fondamentale sia per il recupero dell'ente, considerata la dimostrata permeabilità a condizionamenti esterni di tipo camorristico, che per migliorare la qualità dei servizi e la gestione del territorio, atteso il grave disordine amministrativo, organizzativo e finanziario in cui versava il comune al momento dell'emanazione del provvedimento di scioglimento.

Quanto al settore finanziario, che ha fortemente risentito del suddetto disordine amministrativo, sono state avviate diverse iniziative per il risanamento del bilancio e per l'incremento delle entrate. In particolare, sono state attuate mirate azioni per la riscossione della TARSU e dei canoni per il servizio idrico arretrati riferiti, allo stato, agli anni 2004-2007. Il completamento di tali attività, finalizzate ad evitare la prescrizione dei ruoli, comporterà considerevoli benefici per l'attività amministrativa, che ha negativamente risentito degli squilibri finanziari del passato, e costituirà un deterrente per la reiterazione di comportamenti morosi. Analoghe iniziative da portare a compimento attengono al recupero dell'evasione dell'ICI, con accertamenti, già avviati, relativamente agli anni 2004 e 2005.

Una ulteriore specifica vicenda che ha determinato un mancato introito di somme per il bilancio comunale, il cui esatto ammontare è tuttora in corso di accertamento, è legata ad un accordo dilatorio al tempo intercorso tra la società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e una società di costruzione di Gricignano d'Aversa, debitrice delle somme. Sulla questione è intervenuta la commissione che non ha rinnovato alla concessionaria il contratto di accertamento e riscossione dei tributi ed ha rivisitato le condizioni contrattuali, rafforzando alcune clausole, per consentire un maggiore controllo sulle attività del concessionario. Ha, quindi, indetto apposita gara per affidare la gestione del servizio ad una ditta iscritta all'Albo del Ministero dell'economia e finanze.

È incisivo, inoltre, il parere negativo della commissione straordinaria, conforme all'avviso dell'Avvocatura distrettuale dello Stato all'uopo interessata, sulla richiesta di un consorzio, del quale fa parte proprio la società di costruzioni citata, finalizzata a trasformare il diritto di superficie relativo ad una vasta area del comune in diritto di proprietà, con l'intento di ottenere la piena e totale titolarità su 150 unità immobiliari, inserite nel programma costruttivo realizzato dalle passate amministrazioni, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per quanto riguarda la gestione del territorio, la commissione straordinaria ha aderito al protocollo d'intesa tra la Prefettura di Caserta, la Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere e la Regione Campania in materia di contrasto all'abusivismo edilizio, per l'attività di demolizione delle opere abusive sul territorio della provincia.

Altre iniziative di grande impatto che, se interamente realizzate, favoriranno il recupero della fiducia della collettività, riguardano l'utilizzazione a fini sociali di beni confiscati alla criminalità organizzata. In tale ambito, il 7 febbraio 2011, è stato approvato il protocollo d'intesa «Legalità è partecipazione» tra la provincia di Caserta, il comune di Gricignano d'Aversa, l'istituto comprensivo «G. Pascoli» di Gricignano d'Aversa, l'associazione di volontariato «CamUrrà», l'associazione «Libera» e l'associazione Onlus «Il Pioppo». Tra le varie attività programmate, rientra la realizzazione di un progetto di riutilizzo sociale di un bene confiscato alla camorra nel comune di Gricignano d'Aversa.

È stata anche stipulata una convenzione con la Seconda Università degli studi di Napoli, Facoltà di architettura di Aversa (Caserta), per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento in favore di studenti iscritti a corsi di laurea attinenti alle attività dell'Ente. L'obiettivo è di riqualificare il predetto fabbricato confiscato alla criminalità organizzata, attualmente sede dei servizi sociali, affidando il progetto di ristrutturazione agli studenti tirocinanti, allo scopo di ovviare alla carenza di personale tecnico del comune e di avvalersi di specifiche professionalità della facoltà di architettura.

La prosecuzione delle suddette iniziative avviate dalla commissione straordinaria costituirà uno stimolo, per l'evidente riscontro che ne riceverà la comunità di Gricignano d'Aversa, e completerà il processo virtuoso già iniziato, necessario per il riscatto del territorio dall'assoggettamento agli interessi camorristici.

Particolare attenzione è stata dedicata alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti, con l'adozione di un piano di interventi mirati alla riqualificazione del territorio e al miglioramento dei profili sanitari, ambientali e di decoro urbano. Il piano è realizzato anche attraverso la sensibilizzazione dei ragazzi delle scuole, per l'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi della raccolta differenziata. È stata anche avviata una verifica capillare sulla corretta gestione del ciclo della raccolta differenziata, per tutelare gli interessi dell'amministrazione e accertare l'eventuale insorgere di profili di danno per l'ente.

Per quanto riguarda le forniture di beni e servizi, come si evince dalla relazione del Prefetto, sono in via di conclusione le procedure per la formazione di un albo di fornitori, che consentirà di razionalizzare gli acquisti, garantendo un risparmio di spesa e la trasparenza dei procedimenti, obiettivi essenziali in un settore permeabile alle interferenze e ai condizionamenti malavitosi.

Nell'attività di risanamento avviata dalla commissione rileva l'intervento operato sulla gestione della mensa scolastica, al tempo affidata ad una ditta risultata positiva ai controlli antimafia, che ha costituito uno degli elementi di condizionamento dell'ente. A tal proposito, la commissione ha indetto, tramite la stazione unica appaltante, apposita gara, tuttora in corso di ultimazione, per l'assegnazione del servizio. Il completamento dell'attività della commissione, che ha adottato la «linea di discontinuità» rispetto al passato, sottolineerà l'attenzione dedicata dallo Stato al processo di legalizzazione e costituirà un deterrente per eventuali ingerenze da parte degli ambienti criminali.

La stessa finalità risulta perseguita attraverso le azioni per contrastare l'attività dell'impresa che ha curato l'ampliamento del cimitero comunale la quale ha ottenuto ingiustificati vantaggi economici a fronte del mancato adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla convenzione sottoscritta. Peraltro, l'impresa in questione annovera, tra i suoi soci, parenti di primo grado di amministratori oggetto del decreto di scioglimento del consiglio comunale di Gricignano d'Aversa. Sulla questione la commissione ha aperto un contenzioso con la ditta, la cui definizione è necessaria anche per affrancare definitivamente l'ente dagli interessi criminali che hanno caratterizzato quel contesto ambientale.

Le azioni suesposte costituiscono un segnale primario del ripristino della legalità e stanno producendo una serie di effetti positivi in termini di risanamento dell'ente che, per consolidarsi, richiedono ancora tempo, ma che si rivelano indispensabili al fine di contrastare il sistema di penetrazione malavitosa nell'amministrazione locale, reso più agevole da un contesto di illegalità e di disordine organizzativo.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Gricignano d'Aversa (Caserta), per ulteriori 6 mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 2 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A00050

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2011.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 9 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Vista la sentenza n. 13720, depositata in segreteria il 9 giugno 2010, con la quale il T.A.R. Campania ha annullato il suddetto decreto del Presidente della Repubblica e, per l'effetto, presso l'ente locale, in data 20 maggio 2010 si è reinsediata la compagine amministrativa eletta;

Vista la decisione n. 227 del 17 gennaio 2011 con la quale il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto il ricorso originario avverso il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento;

Considerato che, per effetto della citata sentenza del Consiglio di Stato, la commissione straordinaria si è nuovamente insediata presso l'ente locale il 19 gennaio 2011, dopo l'arco temporale di otto mesi di interruzione conseguente alla sentenza di primo grado;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2011;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2011
Interno, registro n. 1, foglio n. 279

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2009, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria con l'obiettivo di ripristinare la legalità, avviando un ampio programma di interventi volti ad assicurare il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità.

Tale programma è stato tuttavia interrotto a pochi mesi dal suo avvio, atteso che a seguito della pronuncia emessa dal TAR Campania con la quale è stato annullato il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, in data 20 maggio 2010 si è reinsediata la disciolta compagine amministrativa. Solo in data 19 gennaio 2011, a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 227 del 17 gennaio 2011, che ha riformato la sentenza di primo grado e confermato la legittimità del provvedimento di scioglimento, all'attività di risanamento è stato dato nuovo impulso da parte della commissione straordinaria reinsediata.

Nell'approssimarsi del termine di scadenza della gestione commissariale, il Prefetto di Napoli, con nota del 28 ottobre 2011, ha rappresentato che l'attività posta in essere dall'organo commissariale, anche a causa della menzionata interruzione, deve essere proseguita e, affinché il processo di risanamento finalizzato alla riaffermazione dei principi di buon andamento e legalità possa consolidarsi, è necessario disporre una proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale.

Tali considerazioni riguardano principalmente il contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, mirato ad intensificare l'azione di controllo sul territorio e l'applicazione delle conseguenti sanzioni anche mediante interventi di demolizione di opere abusive.

Particolare significato assume la vicenda relativa ad una costruzione abusiva realizzata da un soggetto legato alla locale criminalità organizzata, la cui procedura di demolizione era stata intrapresa dalla commissione straordinaria nel primo periodo di gestione, con la richiesta di assunzione del mutuo con la Cassa DD.PP. Il procedimento, che a causa del reintegro degli organi ordinari ha subito una battuta d'arresto per il mancato perfezionamento degli atti necessari all'assunzione del mutuo, è stato nuovamente avviato dalla commissione straordinaria e il suo completamento, oltre a costituire la riaffermazione del principio di legalità, varrà da monito contro futuri comportamenti malavitosi.

La stessa valenza avrà l'ottemperanza che dovrà essere data a due pronunce emesse dal competente organo giurisdizionale con le quali è stata disposta la demolizione di altrettante opere abusive; per una di esse è stato raggiunto un accordo con l'Ente Parco del Vesuvio, sul cui territorio insiste l'abuso edilizio, che si è dichiarato disponibile a finanziare l'intervento, anticipando l'importo necessario.

Per quanto concerne le procedure di condono edilizio, è in corso di predisposizione una dettagliata verifica delle opere abusive, le cui risultanze rappresentano un atto indispensabile sia per proseguire le attività legate al condono sia per conoscere le volumetrie esistenti e quindi avere una base per la futura programmazione urbanistica, che valga a scoraggiare ulteriori ingerenze nel settore da parte degli ambienti malavitosi.

Per quanto attiene il piano regolatore generale, l'organo di gestione commissariale ha eseguito, a fronte di un reiterato inadempimento posto in essere negli anni passati da parte dell'amministrazione comunale, gli adeguamenti richiesti dalla normativa regionale, la cui mancanza ha impedito una corretta gestione del territorio agevolando l'abusivismo edilizio e lasciando spazio ad infiltrazioni camorristiche. Tali adeguamenti, approvati con delibera commissariale, devono ora essere inviati all'amministrazione provinciale di Napoli per i conseguenti adempimenti.

Nell'ambito del settore delle opere pubbliche, è stata avviata una serie di verifiche tecnico-amministrative in ordine agli appalti di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture, oltre all'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, allo scopo di garantire il rispetto della normativa di riferimento ed ostacolare possibili, future, forme di anomale ingerenze da parte della criminalità organizzata.

L'attività di riorganizzazione dell'ente posta in essere dall'organo straordinario ha interessato anche il settore delle politiche sociali, nel quale sono state rilevate una serie di criticità derivanti da condotte di mala gestione e devianze amministrative, collegate anche al reiterato ricorso a proroghe contrattuali dei servizi ripetutamente affidati agli stessi soggetti. Anche in tale settore, nel quale sono stati disposti interventi sull'apparato burocratico, si richiede, ad opera della commissione straordinaria, l'adozione di misure volte a prevenire l'inserimento di ambienti vicini alla criminalità organizzata, in un area caratterizzata da cospicui interessi economici.

Tenuto conto dell'esigenza di continuare nell'opera di riqualificazione dell'azione amministrativa del comune di San Giuseppe Vesuviano, al fine di poter concretizzare tutti gli interventi strutturali intrapresi nel campo della riqualificazione del territorio, delle opere pubbliche e dei servizi, si rende necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso.

Ritengo pertanto, che sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 2 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A00051

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2011.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Nicotera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 13 agosto 2010, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2010, con il quale, ai semi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Marcello Palmieri - prefetto a riposo, dalla dott.ssa Eugenia Salvo - viceprefetto aggiunto e dalla dott.ssa Angela Diano - direttore amministrativo contabile;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1.3 dicembre 2011;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2011
Interno, registro n. 1, foglio n. 313

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 2010, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2010, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità, operando in un'amministrazione contraddistinta da una situazione di diffusa illegalità.

Nell'approssimarsi del termine di scadenza della gestione commissariale, il Prefetto di Vibo Valentia, con la relazione datata 1° dicembre 2011, ne ha chiesto la proroga, per consolidare le diverse iniziative avviate, finalizzate sia ad assicurare la riaffermazione dei principi di buon andamento e di imparzialità che a rafforzare l'ente contro ulteriori tentativi di penetrazione malavitosa, ricostruendo il rapporto di fiducia con la collettività.

L'attenzione della commissione straordinaria si è prioritariamente incentrata sulla riorganizzazione degli uffici comunali, con particolare riguardo all'ufficio tributi e all'ufficio tecnico, con l'intento sia di potenziare la struttura, migliorando la qualità dei servizi, che di dare un segno tangibile della fattiva presenza delle istituzioni, atteso il grave disordine riscontrato, che ha costituito facile veicolo di infiltrazioni malavitose nella vita amministrativa dell'ente.

Sono state, in particolare, avviate le azioni per il recupero delle somme pagate dai contribuenti a titolo di tributo che, a partire dall'anno 2004, la società di riscossione non aveva né rendicontato né versato nelle casse comunali. L'incasso dell'ingente credito, che assomma a circa 6 milioni di euro, appare di fondamentale importanza, per la grave carenza di liquidità in cui versava il comune, ai fini del risanamento finanziario dell'ente.

Sotto il profilo della gestione del territorio, è stato dato impulso a diverse opere di significativo impatto sociale che, se interamente realizzate, favoriranno il recupero della credibilità nelle istituzioni. Si tratta della messa in sicurezza della scuola media, dello studio di stabilità e di sicurezza degli altri plessi scolastici, della realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la scuola elementare, della progettazione di una struttura sportiva e della riqualificazione del centro storico.

In proposito, è opportuno che la commissione straordinaria continui a seguire i lavori in questione che, comportando un rilevante impegno finanziario, potrebbero convogliare nuovamente l'attenzione degli ambienti malavitosi sull'amministrazione comunale.

È stata anche programmata l'apertura di una struttura dei vigili del fuoco volontari per contribuire a fronteggiare, attraverso un presidio qualificato, le esigenze di protezione civile del comune.

L'interesse alla tutela dell'ambiente caratterizza l'iniziativa della commissione mirata ad avviare la raccolta differenziata, mai attuata sul territorio comunale.

Sono state anche affrontate le criticità riscontrate in sede di accesso relativamente alla vicenda della realizzazione del porto turistico di Nicotera Marina, laddove, per l'influenza della criminalità organizzata, l'amministrazione del tempo si era determinata a mutare l'ubicazione del porto.

La commissione straordinaria sta seguendo con particolare attenzione la vicenda e, in collaborazione con la Regione Calabria, ha avviato lo studio di fattibilità per la messa in opera della struttura.

L'attività, tenuto conto della dimostrata permeabilità dell'amministrazione ai condizionamenti esterni di tipo mafioso, sarà fondamentale per il processo di rilancio dell'ente.

La commissione ha anche raccolto le preoccupazioni manifestate dalle diverse associazioni che operano sul territorio comunale, circa le difficoltà della cittadinanza di esprimere preferenze consapevoli in vista delle prossime consultazioni elettorali. Un ulteriore periodo di presenza della commissione sul territorio, anche con il completamento delle iniziative a carattere sociale ed il conseguente recupero della fiducia collettiva nelle istituzioni, può contribuire a rafforzare la capacità di scelta e di emancipazione della popolazione dagli interessi criminali che hanno caratterizzato quel contesto ambientale.

Le iniziative adottate dalla commissione straordinaria costituiscono un segnale importante in favore del ripristino della legalità e stanno già producendo una serie di effetti positivi in termini di risanamento dell'ente e di contrasto al sistema di penetrazione malavitosa, che comunque non risulta completamente sradicato, come testimonia il rilevante numero di reati perpetrati a Nicotera, nel periodo compreso tra l'agosto 2010 e il novembre 2011, richiamati nella citata relazione del Prefetto di Vibo Valentia.

È pertanto essenziale continuare l'opera di contrasto delle iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa nel comune ed, al fine di poter concretizzare i diversi interventi avviati, si rende necessario che la commissione straordinaria disponga di un maggior lasso di tempo.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia), per ulteriori 6 mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 12 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A00052

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Nardodipace e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Nardodipace (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale di Nardodipace;
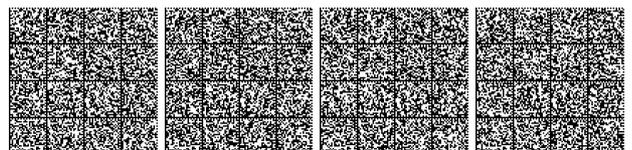
Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Nardodipace, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nardodipace (Vibo Valentia) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Nardodipace (Vibo Valentia) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

- dr. Leonardo Guerrieri - viceprefetto aggiunto;
- dr. Carmelo Marcello Musolino - viceprefetto aggiunto;
- dr. Gino Rotella - direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2011
Interno, registro n. 1, foglio n. 312

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Nardodipace (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27 - 28 maggio 2007, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Alcuni accertamenti, svolti nell'ambito della procedura di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pur non sfociati con l'applicazione dello scioglimento di quel consesso, hanno messo in rilievo una serie di anomalie ed illegittimità nelle procedure poste in essere dall'amministrazione comunale oltre ad una forte sofferenza finanziaria.

Successivamente, nel mese di luglio 2010, a seguito di una vasta operazione condotta dalla Procura distrettuale di Reggio Calabria venivano tratti in arresto, per associazione a delinquere di stampo mafioso, tra gli altri, il padre ed il cugino del vice sindaco *pro tempore*.

L'operazione giudiziaria ha avvalorato la sussistenza delle criticità che erano già emerse ed ha posto in evidenza elementi significativi su collegamenti e frequentazioni tra componenti della compagine elettiva con esponenti della locale criminalità. Conseguentemente il Prefetto di Vibo Valentia, con decreto dell'11 aprile 2011 ha disposto l'accesso presso il comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito dell'accesso ispettivo il Prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia e del Procuratore aggiunto distrettuale antimafia di Catanzaro, ha redatto l'allegata relazione in data 29 settembre 2011, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza dì concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

La relazione prefettizia ha messo in evidenza l'esistenza di forti legami, a diverso titolo intercorrenti tra alcuni amministratori e dipendenti del comune di Nardodipace con esponenti delle locali cosche che, consolidatisi nel tempo, hanno comportato il condizionamento dell'attività amministrativa dell'ente esercitata in funzione degli interessi e delle regole della criminalità organizzata.

In tal senso assume rilevanza decisiva, come evidenziato, la presenza nell'ambito dell'amministrazione comunale, in qualità di vice sindaco prima e successivamente di assessore e responsabile del servizio finanziario, del figlio del locale capo mafia, destinatario della suddetta ordinanza cautelare che, nell'ambito dei citati, recenti procedimenti penali è stato indicato quale capo indiscusso della locale criminalità, nonché collettore delle maggiori decisioni degli stessi ambienti malavitosi.

È stato riscontrato un contesto generale di illegalità nei settori dell'ente locale, sia per quanto attiene il personale sia per quanto riguarda gli affidamenti di appalti e servizi. La figura del sindaco si è caratterizzata per lo scarso rispetto delle regole e per la volontà di mantenere consolidati rapporti con le cosche locali. Funzionale a tale stato di cose si è rivelato il mancato rispetto del principio di separazione tra l'attività di indirizzo politico e quella gestionale, atteso che la responsabilità di due dei servizi più rilevanti dell'ente, è stata riservata al sindaco ed al citato assessore, già vice sindaco, che ha rivestito tale incarico fino al maggio 2011 e che solo a seguito dei rilievi formulati dal Prefetto di Vibo Valentia sull'anomala composizione della giunta, in palese violazione di quanto disposto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 267/2000, è stato revocato dalla carica assessorile, pur conservando la carica di consigliere.

La mancanza di rispetto delle procedure previste dall'ordinamento vigente non può essere riferita esclusivamente all'infiltrazione della criminalità organizzata, pur riscontrata. E' però la condizione necessaria per favorire l'instaurarsi del condizionamento mafioso. E' infatti evidente che di fronte ad un sistema rigoroso e rispettoso delle norme, la penetrazione mafiosa non può che essere assicurata dal ricorso alla forza. Ben più agevole è il sistema di penetrazione laddove ci si trova di fronte al disordine organizzativo, allo sviamento dell'attività di gestione, alla generalizzata illegittimità delle procedure amministrative, quando si ripetono casi di corruzione e di turbative d'asta. Così l'illegalità fa da schermo all'infiltrazione delle cosche locali.

Gli aspetti di condizionamento dell'attività amministrativa risultano evidenti in una serie di scelte operate dagli organi amministrativi: la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili in numero sproporzionato rispetto alle dimensioni dell'ente locale; le assunzioni a tempo determinato di operai forestali, alcuni dei quali privi di idonei requisiti soggettivi richiesti dal relativo bando; la gestione dei lotti boschivi; l'affidamento del servizio di pubblico trasporto.

Nella relazione prefettizia è stato messo in rilievo come nell'assetto organizzativo dell'ente la posizione dei lavoratori socialmente utili abbia assunto un ruolo rilevante, rispetto ad altre categorie di lavoratori, tanto che per la loro stabilizzazione si è dovuto procedere ad una variazione della pianta organica. L'indiscriminata stabilizzazione, che risponde ad una logica assistenzialistica e clientelare, ha provocato un consistente aumento di spesa, concorrendo ad incrementare ancor più la condizione di deficitarietà dell'ente. L'organo ispettivo ha, inoltre, evidenziato che taluni dei suddetti lavoratori, legati da assidui rapporti di frequentazione con esponenti della criminalità organizzata, hanno avuto incarichi di diretta collaborazione all'interno dell'ufficio di staff del sindaco.

Aspetti della generale condizione di illegalità e comunque dello sviamento dell'attività dai principi di buon andamento si evincono dal frequente ricorso, nonostante il già consistente numero di dipendenti, a rapporti di lavoro autonomo occasionale, alcuni dei quali con soggetti affini agli amministratori comunali. Gli stessi contratti, stipulati ai sensi dell'art. 2222 c.c., sono stati più volte prorogati e successivamente trasformati in rapporti di lavoro a tempo determinato, attraverso l'uso strumentale ed illegittimo delle disposizioni previste dall'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000.

Parimenti significativa è la vicenda concernente la procedura di assunzione di 125 operai forestali da impiegarsi per la realizzazione di un progetto finanziato dalla Regione Calabria, volto alla riconversione ed al miglioramento del bosco di proprietà comunale.

Il menzionato progetto, che in un contesto ambientale caratterizzato da una situazione economica estremamente disagiata avrebbe dovuto rappresentare un'opportunità per il rilancio del settore economico legato alla valorizzazione commerciale dei boschi di proprietà comunale, non solo non ha raggiunto gli obiettivi previsti, per i quali era stato concesso il finanziamento, ma ha rappresentato l'occasione per consolidare un sistema clientelare, nel quale possono proliferare gli interessi malavitosi.

Gli accertamenti disposti hanno evidenziato che i lavori previsti in progetto sono stati eseguiti facendo ricorso all'amministrazione diretta, attraverso la stipula di contratti di lavoro ai sensi dell'art. 2222 c.c. anziché, come richiesto dalla normativa di settore, con gara ad evidenza pubblica. Molte delle persone ingaggiate con i citati contratti hanno rapporti di frequentazione con gli amministratori locali, altre sono risultate gravate da precedenti penali, mentre per altre è stato riscontrato il mancato possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando di selezione.

Per quanto attiene alla gestione dei beni pubblici, aspetti rappresentativi del condizionamento dell'attività amministrativa sono emersi all'esito delle verifiche sulle ditte che si sono aggiudicate, nel corso degli anni, i lotti boschivi per l'uso commerciale. Le indagini svolte in tale ambito, che rappresenta una delle principali fonti economiche del territorio, hanno infatti evidenziato una serie di anomalie nelle procedure di gara, concernenti sia le modalità di partecipazione che i prezzi di aggiudicazione dei lotti stessi, all'esito delle quali sono sempre risultate affidatarie dei lotti boschivi le stesse ditte collegate ad esponenti della locale criminalità. E' stata conseguentemente riscontrata la ricorrenza di quegli elementi indiziari che connotano i sistemi di gestione illegale delle procedure ad evidenza pubblica, quali la presenza ripetitiva delle medesime ditte a gare diverse con un avvicendamento delle stesse nelle aggiudicazioni, la riferibilità di aziende a cosche mafiose locali che è stata più volte segnalata, sul piano investigativo dalla direzione nazionale antimafia e su quello amministrativo dall'autorità per gli appalti pubblici.

Elementi significativi dell'intreccio di interessi tra apparato amministrativo ed ambienti controindicati si desumono dall'esame dell'appalto per la realizzazione di fasce parafuoco in alcuni frazioni del comune di Nardodipace. I suddetti lavori sono stati eseguiti in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico e senza alcuna autorizzazione da parte della competente autorità. Peraltro, l'ingente quantitativo di legname ricavato dal taglio abusivo è stato gestito con modalità che, in ogni caso, disattendono i principi di buona amministrazione, atteso che l'importo ricavato ottenuto dalla vendita è stato di molto inferiore al valore stimato del bene. Inoltre, la gara pubblica effettuata per la vendita di tale materiale è stata aggiudicata alla ditta il cui titolare è stato successivamente arrestato per il reato di associazione mafiosa nell'ambito della sopra citata operazione giudiziaria.

Aspetti sintomatici di forme di sviamento e cointeressenze nella vita amministrativa dell'ente locale sono stati evidenziati anche nel settore dei servizi, ove gli accertamenti svolti hanno messo in rilievo uno stretto legame tra amministratori e personaggi, a vario titolo destinatari di incarichi, vicini ad ambienti malavitosi.

L'asilo nido è gestito da personale con il quale l'amministrazione ha stipulato contratti di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. e, tra gli addetti al servizio, figurano coniugi, parenti ed affini degli amministratori locali, nonché figli di esponenti della locale cosca.

Relativamente al servizio di mensa scolastica è emerso che l'approvvigionamento dei prodotti alimentari è stato illegittimamente affidato in via diretta, eludendo l'obbligo della gara pubblica e che il servizio di preparazione dei pasti è stato affidato ad un operatore del settore collegato alla locale cosca e citato nell'ambito di recenti operazioni giudiziarie.

La scarsa attitudine al rispetto delle regole, funzionale al mantenimento di consolidati rapporti con le locali cosche, è testimoniata dalla ferma determinazione del primo cittadino di gestire direttamente, a livello comunale, la gara per il rinnovo dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale eludendo le previsioni del protocollo d'intesa, stipulato da parte di tutti i comuni della provincia con il quale è stata istituita la stazione unica appaltante, in modo tale da estromettere la ditta che, fino al 2009, aveva svolto tale servizio e favorire quella che risulterà aggiudicataria della gara. A carico del socio di maggioranza di quest'ultima società risultano, inoltre, precedenti penali tra i quali quello di associazione a delinquere.

Ulteriori criticità che contribuiscono a definire la precaria funzionalità dell'ente e la diffusa illegalità interessano il settore economico - tributario del comune, che versa in una situazione finanziaria fortemente compromessa. È infatti stato verificato che in tre esercizi finanziari non è stata effettuata alcuna reale verifica degli equilibri di bilancio e non è stato adottato alcun provvedimento di riequilibrio; tale stato di cose ha consentito di mascherare una sostanziale situazione di squilibrio.

Elementi sintomatici che mettono in rilievo la sussistenza di cointeressenze con ambienti controindicati possono evincersi dalla circostanza che i controlli effettuati durante le fasi di liquidazione e di ordinazione delle spese, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati sostanzialmente inesistenti.

Altro dato, che tanto più evidenzia un radicato contesto di illegalità, proprio in quanto posto in essere da una pubblica amministrazione, attiene alle ritenute fiscali per lavoro dipendente e per lavoro occasionale. Nel primo caso le ritenute sono state trattenute ma non versate agli enti previdenziali, mentre non sono state addirittura operate quelle per i lavoratori occasionali.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Nardodipace, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.

Ritengo pertanto che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Nardodipace (Vibo Valentia) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 12 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A00053
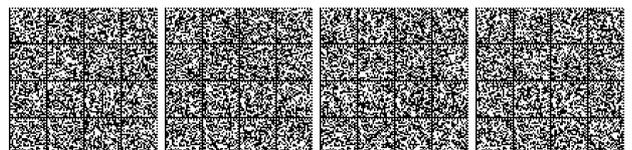
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Mihai Adrian Trace, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 12 dicembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Mihai Adrian Trace, nato a Salonta (Romania) il giorno 28 agosto 1985, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Medic dentist specializarea Medicină Dentară» rilasciato in data 17 ottobre 2011 con il n. 160 dalla Universitatea din Oradea - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licenţă de Medic dentist specializarea Medicină Dentară» rilasciato dalla Universitatea din Oradea - Romania, in data 17 ottobre 2011 con il n. 160 al sig. Mihai Adrian Trace, nato a Salonta (Romania) il giorno 28 agosto 1985, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Mihai Adrian Trace è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00007

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Alexandru Simioniuc, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 15 novembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Alexandru Simioniuc, nato a Suceava (Romania) il giorno 3 novembre 1979, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma

de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală” rilasciato in data 22 settembre 2004 con il n. 375 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie “Juliu Haţieganu” Cluj-Napoca - Romania - al fine dell’esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di “Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală” rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie “Juliu Haţieganu” Cluj-Napoca - Romania – in data 22 settembre 2004 con il n. 375 al sig. Alexandru Simioniuc, nato a Suceava (Romania) il giorno 3 novembre 1979, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Alexandru Simioniuc è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00008

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. András Bán, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente “Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione”;

Vista l’istanza del 27 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. András Bán, nato a Budapest (Ungheria) il giorno 8 giugno 1977, di cittadinanza ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di “Fogorvosdoktorrá (doctorem medicinae dentariae)” rilasciato in data 8 luglio 2000 con il n. 13/2000 dalla Facoltà di medicina dell’Università Semmelweis - Ungheria - al fine dell’esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di “Fogorvosdoktorrá (doctorem medicinae dentariae)” rilasciato dalla Facoltà di medicina dell’Università Semmelweis - Ungheria – in data 8 luglio 2000 con il n. 13/2000 al sig. András Bán, nato a Budapest (Ungheria) il giorno 8 giugno 1977, di cittadinanza ungherese, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. András Bán è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00009

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Lorenzo Chimetto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 16 novembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Lorenzo Chimetto, nato a Pietrasanta (Italia) il giorno 7 settembre 1984, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Lekarza dentysty" rilasciato in data 12 maggio 2010 con il n. 508 dalla Uniwersytet Medyczny Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Polonia e del Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy rilasciato il 19 settembre 2011 con il n. 11D2/267 presso il Centrum Egzaminów Medycznych di Lodz - Polonia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Lekarza dentysty" rilasciato dalla Uniwersytet Medyczny Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Polonia – in data 12 maggio 2010 con il n. 508 ed il Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy rilasciato il 19 settembre 2011 con il n. 11D2/267 presso il Centrum Egzaminów Medycznych di Lodz - Polonia al sig. Lorenzo Chimetto, nato a Pietrasanta (Italia) il giorno 7 settembre 1984, di cittadinanza italiana, sono riconosciuti quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Lorenzo Chimetto è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00010

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Ciro Lo Mele, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 7 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Ciro Lo Mele, nato a San Marco in Lamis (FG) (Italia) il giorno 16 febbraio 1979, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenciado en Veterinaria" rilasciato in data 23 marzo 2009 dalla Universidad de Murcia - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Licenciado en Veterinaria" rilasciato dalla Universidad de Murcia - Spagna – in data 23 marzo 2009 al sig. Ciro Lo Mele, nato a San Marco in Lamis (FG) (Italia) il giorno 16 febbraio 1979, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

Art. 2.

Il sig. Ciro Lo Mele è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00011

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 dicembre 2011.

Autorizzazione alla società «Certificazione Vini Qualità S.r.l.», a svolgere le attività di controllo per la DOCG «Rosazzo», ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Orientali del Friuli» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2011 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Rosazzo» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 20/2011 del 26 ottobre 2011 presentata dal Parco della Vite e del Vino Colli Orientali del Friuli relativa all'individuazione della società Certificazione Vini Qualità s.r.l. quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo»;

Vista la nota prot. 84138 del 23 dicembre 2011 inoltrata dalla competente Regione Friuli Venezia Giulia con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla società Certificazione Vini Qualità s.r.l. per la denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società Certificazione Vini Qualità s.r.l., quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società Certificazione Vini Qualità s.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Certificazione Vini Qualità s.r.l. in breve "CEVIQ s.r.l." con sede in Udine, via Morpurgo, 4, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOCG «Rosazzo» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.
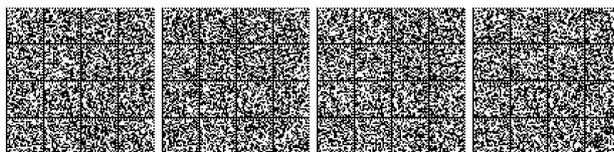
Art. 2.

1. La società Certificazione Vini Qualità s.r.l. di cui all'art. 1, di seguito denominata "struttura di controllo autorizzata", dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino a denominazione di origine controllata ed atte a divenire a denominazione di origine controllata detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

3. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 14 ottobre 2011, i quantitativi di vino a DOC «Colli Orientali del Friuli» sottozona "Rosazzo", ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970 e ss.mm., provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione della DOCG «Rosazzo» trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la Denominazione di Origine Controllata «Colli Orientali del Friuli» sottozona "Rosazzo" a condizione che i soggetti interessati comunichino alla struttura di controllo autorizzata i quantitativi di prodotto ancora giacenti presso i propri stabilimenti enologici.

Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

12A00176

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 28 dicembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dai 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 7671 del 2011 con la quale l'ufficio provinciale di Latina ha comunicato che il giorno 19 dicembre 2011 si è verificato irregolare/mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

Vista la nota prot. n. 11560 del 2011 della direzione regionale Lazio, inviata all'ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 1300 del 22 dicembre 2011 con la quale il garante del contribuente del Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio provinciale di Latina;

Determina:

Il periodo di mancato /irregolare funzionamento del servizio immobiliare del sotto indicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 19 dicembre 2011 il mancato/irregolare funzionamento del servizio pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio ufficio provinciale di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2011

Il direttore regionale: GANDOLFI

12A00049

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Raccordo autostradale Campogalliano - Sassuolo di collegamento tra la A22 e la SS 467 pedemontana. Approvazione del progetto definitivo e conferma del finanziamento (CUP F81B03000120001) (Deliberazione n. 62/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 ha recato modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 ed ha autorizzato limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato e visti l'art. 4, comma 176, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), l'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l'art. 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), l'art. 2, comma 257 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che hanno rifinanziato il Programma medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visto in particolare l'art. 4, commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale dorsale centrale», il «Collegamento Campogalliano - Sassuolo» per un costo complessivo di 175,595 milioni di euro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*G.U.* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005), all'allegato 1, nell'ambito dei «Corridoio plurimodale dorsale centrale», conferma il »Collegamento Campogalliano - Sassuolo» con un costo aggiornato di 284,7 milioni di euro;

Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 20 (*G.U.* n. 226/2005), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare della «Bretella autostradale Campogalliano - Sassuolo di collegamento tra la A 22 e la S.S. 467 Pedemontana»;

Vista la delibera 27 marzo 2008, n. 54 (*G.U.* n. 10/2009 S.O., errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009) con la quale questo Comitato, per la realizzazione dell'intervento relativo al 1° lotto funzionale del collegamento autostradale Campogalliano - Sassuolo ha assegnato all'ANAS, in via programmatica, contributi a valere sull'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 suscettibili di sviluppare - al tasso allora praticato dalla Cassa depositi e prestiti - un volume di investimento di 234,6 milioni di euro;

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e s.m.i., con il
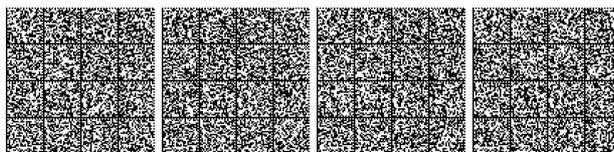
quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ha esposto le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Viste le note 18 giugno 2010, n. 26862, 28 giugno 2010, n. 27841, e 21 luglio 2010, n. 31576, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'approvazione del progetto definitivo del «Collegamento Campogalliano - Sassuolo» ed ha trasmesso la documentazione istruttoria;

Considerato che con nota 20 luglio 2010, n. 31451, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la relazione predisposta dall'Unità tecnica finanza di progetto sull'opera in esame;

Considerato che con nota 20 luglio 2010, n 63814, il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso le proprie osservazioni e prescrizioni sulla proposta di approvazione del collegamento Campogalliano - Sassuolo;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;

Prende atto

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che con la citata delibera n. 20/2005, questo Comitato ha approvato il progetto preliminare dell'intero intervento anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dell'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera, prendendo atto di un costo complessivo pari a 284,7 milioni di euro;

che l'importo complessivo di cui sopra includeva, sotto la voce «altre opere», anche le opere di mitigazione ambientale e le barriere antirumore, per un totale - rispettivamente - di 1 milione di euro e di 3,2 milioni di euro, e ricomprendeva altresì ulteriori opere compensative per 3,7 milioni di euro, sì che il totale degli interventi da considerare a carattere compensativo superava il 3 per cento dei lavori a base d'asta, indicata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio quale percentuale minima da destinare a detti interventi;

che il progetto preliminare concerneva un nuovo tracciato autostradale compreso tra l'intersezione A22 «Autostrada del Brennero» e la A1 «Autostrada del Sole», nei pressi di Campogalliano, e l'abitato di Sassuolo, nell'area situata tra la base dell'area collinare modenese e la bassa pianura a nord dell'abitato di Modena;

che nel mese di dicembre 2005 il Consiglio di amministrazione di ANAS S.p.A. ha approvato il progetto definitivo del collegamento con un costo di 467 milioni di euro;

che ANAS S.p.A., in qualità di Soggetto aggiudicatore, in data 16 maggio 2006, ha trasmesso il progetto definitivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto chiarimenti ad ANAS S.p.A. in ordine all'incremento di costo registrato dal progetto definitivo trasmesso rispetto al progetto preliminare e in particolare dalla voce relativa agli espropri e che, nella risposta, ANAS S.p.A. (febbraio 2008), oltre a chiarire le cause dell'incremento di costi, ha anche proposto l'individuazione di un primo lotto funzionale che consentisse il collegamento dello scalo intermodale di Marzaglia sia al sistema autostradale A1 - A22 sia alla tangenziale di Modena, proposta che è poi stata formalizzata a questo Comitato;

che con la citata delibera n. 54/2008 questo Comitato, tra l'altro:

ha preso atto della individuazione di un 1° lotto funzionale del costo di 234,6 milioni di euro del collegamento autostradale Campogalliano - Sassuolo;

ha preso atto che la realizzazione dell'intero collegamento Campogalliano - Sassuolo risultava inserita nel «Piano degli investimenti ANAS 2007-2011» tra gli interventi da realizzare mediante finanza di progetto;

ha assegnato, per la realizzazione dell'intervento relativo al suddetto 1° lotto funzionale, in via programmatica, contributi suscettibili di sviluppare - al tasso allora praticato dalla Cassa depositi e prestiti - un volume di investimento di 234,6 milioni di euro;

ha prescritto che l'assegnazione definitiva del contributo sarebbe stata disposta da questo Comitato previa sottoposizione del progetto definitivo del lotto funzionale dell'opera, coerente con il contributo medesimo e con le eventuali ulteriori disponibilità destinate all'opera;

ha prefigurato la possibilità che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione del progetto definitivo del 1° lotto funzionale, sottoponesse a questo Comitato la realizzazione, con il sistema della finanza di progetto, dell'intero collegamento autostradale Campogalliano - Sassuolo, ferma restando l'assegnazione del contributo stanziato in via programmatica;

che nel mese di novembre 2008 è stata convocata una prima volta la conferenza di servizi, con riferimento all'intero collegamento autostradale, convocata definitivamente per il 26 gennaio 2009 a seguito della mancata notifica a tutti gli enti;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha formulato il proprio parere favorevole con prescrizioni in data 7 agosto 2008;

che il Ministero per i beni e le attività culturali ha formulato il proprio parere favorevole con prescrizioni in data 31 dicembre 2008;

che la Regione Emilia Romagna, in data 27 febbraio 2009, ha formulato il proprio parere favorevole con prescrizioni individuando un primo lotto funzionale in parte diverso da quello individuato e finanziato con la citata delibera n. 54/2008;

che le province di Modena e di Reggio Emilia hanno formulato pareri favorevoli con prescrizioni rispettivamente in data 24 febbraio 2009 e 2 marzo 2009;

che da ultimo, in data 18 giugno 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato a questo Comitato la proposta concernente:

l'approvazione del progetto definitivo dell'opera completa;

l'assegnazione definitiva del contributo assegnato in via programmatica con la delibera n. 54/2008;

che la proposta di approvazione sottoposta all'esame di questo Comitato concerne il progetto definitivo del «Raccordo autostradale Campogalliano - Sassuolo di collegamento tra la Autostrada A22 e la S.S. 467 Pedemontana»;

che il tracciato del nuovo collegamento, dall'andamento prevalente nord-sud, è suddivisibile nelle seguenti quattro parti:

tratto dall'intersezione con la Autostrada A1 fino alla via Emilia, comprendente lo svincolo di interconnessione tra l'Autostrada A1 e l'Autostrada A 22 e la barriera per il pagamento del pedaggio per i veicoli provenienti da nord e il rilascio dei biglietti di entrata per i veicoli provenienti da sud;

tratto dalla via Emilia allo svincolo verso Rubiera, comprendente i collegamenti a est verso lo scalo merci di Marzaglia e la tangenziale di Modena e il tratto a ovest a raccordo con la variante dell'abitato di Rubiera;

tratto dallo svincolo di Rubiera a Magreta comprendente uno svincolo in località Marzaglia;

tratto da Magreta a Sassuolo comprendente uno svincolo intermedio a servizio della zona industriale a nord di Sassuolo e lo svincolo di connessione con la strada di grande comunicazione S.S. 467 Pedemontana;

che la relazione istruttoria dà conto degli elaborati del progetto definitivo relativi alla risoluzione delle interferenze e agli immobili da espropriare;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che il Soggetto aggiudicatore è confermato in ANAS S.p.A.;

che la modalità prevista in sede di approvazione del progetto preliminare per l'affidamento dei lavori era l'appalto integrato;

che è ora previsto l'affidamento in concessione di costruzione e gestione tramite gara;

che la realizzazione dello svincolo di interconnessione con il sistema autostradale esistente Autostrada A1 - Autostrada A22, fino alla progressiva chilometro 1+450, coincidente con la progressiva chilometro 313+770 del concessionario dell'Autostrada A22, è prevista a carico della Società Autostrada del Brennero S.p.A. che si è impegnata, nelle more dell'aggiornamento della convenzione unica, in tale senso, a condizione che vi sia rimborso certo della spesa sostenuta per la realizzazione dei rami di svincolo da rifondersi, se possibile, in termini di tariffa, oppure, nel caso subentri un nuovo concessionario, in termini di rimborso della parte di costo non ancora ammortizzata, ovvero, infine, con altre modalità di restituzione;

che alla documentazione istruttoria è stato allegato lo schema di convenzione relativo all'autostrada in esame da porre a gara per l'affidamento della concessione;

che l'esecuzione di lavori avrà una durata di 48 mesi;

sotto l'aspetto finanziario:

che, a fronte di un costo dell'opera evidenziato nel progetto definitivo inizialmente trasmesso dal Soggetto aggiudicatore in data 16 maggio 2006, pari a 467,1 milioni di euro, il costo aggiornato del progetto definitivo sottoposto all'approvazione di questo Comitato, come esposto nel quadro economico approvato dal Consiglio di amministrazione del Soggetto aggiudicatore in data 26 maggio 2010, è pari a 506 milioni di euro al netto di IVA, così articolato:

(milioni di euro)

Voci costo	**Importo**
Lavori a base di appalto del collegamento Campogalliano-Sassuolo	298,0
Lavori a base di appalto della variante di Rubiera	16,2
Somme a disposizione soggetto del concessionario	191,0
Somme a disposizione della concedente	0,8
Totale	**506,0**

che l'aggiornamento del costo si è reso necessario per tenere conto:

delle prescrizioni scaturite dalla conferenza di servizi e dell'adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 131, comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006;

dello stralcio del costo dello svincolo sull'Autostrada A1 che, come sopra riportato, sarà realizzato dalla Autostrada del Brennero S.p.A.;

dell'inserimento del costo della tangenziale di Rubiera;

che il suddetto quadro economico include il costo della variante di Rubiera il cui progetto, come da prescrizione della Regione Emilia Romagna, non è incluso nel progetto in approvazione e sarà oggetto di approvazione separata;

che il quadro economico include, nelle somme a disposizione del concessionario tra le altre, la voce relativa alle «interferenze compreso spese tecniche e atti amministrativi» con un importo di 8,4 milioni di euro e la voce «ottemperanza prescrizioni conferenza di servizi», con un importo di 43 milioni di euro;

che l'incremento di costo rispetto al limite di spesa di cui alla delibera n. 20/2005 di approvazione del progetto preliminare è pari a 262 milioni di euro;

che in particolare si è verificato un aumento della voce «espropri» passata da 24,7 milioni di euro a oltre 100 milioni di euro;

che inoltre il quadro economico del progetto preliminare includeva tra le somme a disposizione anche l'IVA per 41,3 milioni di euro, mentre il quadro economico del progetto definitivo non include la voce IVA;

che la copertura finanziaria dell'intervento, con esclusione del costo relativo allo svincolo di interconnessione tra A22 e A1 e il nuovo collegamento Campogalliano - Sassuolo, è assicurata dal ricorso alla finanza di progetto ed è comprensiva del finanziamento a carico dello Stato, pari a 234,6 milioni di euro, oggetto di richiesta di finanziamento definitivo nella presente delibera;

che per il perfezionamento della quota statale della copertura finanziaria dell'opera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone l'assegnazione definitiva dei contributi assegnati in via programmatica con la delibera n. 54/2008, contributi suscettibili di sviluppare, al tasso di interesse allora praticato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di investimento pari a 234,6 milioni di euro;

che è stato trasmesso lo schema di piano economico-finanziario di cui all'art. 4, commi 134 e 140, della legge n. 350/2003 dal quale risulta che l'opera presenta un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione;

che il piano economico finanziario predisposto da ANAS S.p.A. prevede:

un periodo di concessione di 50 anni, di cui 4 necessari per la realizzazione e 46 per la gestione della stessa;

un costo di costruzione, al netto dell'IVA e di un ribasso d'asta ipotizzato del 15 per cento, pari a 460,7 milioni di euro;

un costo complessivo dell'investimento, comprensivo sia dell'importo riportato sul quadro economico al netto del predetto ribasso che degli oneri finanziari, pari a 516,0 milioni di euro, al netto di IVA;

la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo mediante equity per 80 milioni di euro, un contributo pubblico in conto capitale al netto di I.V.A. pari a 234,6 milioni di euro, e un accensione di debito pari a 201,4;

che per quanto riguarda l'IVA è prevista un'ulteriore accensione di debito *ad hoc*;

che con nota 20 luglio 2010, n. 31451, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il parere dell'Unità tecnica finanza di progetto nel quale:

si osserva che dall'esame del piano economico finanziario risulta assicurata una congrua redditività del capitale investito e il ripagamento dei finanziamenti contratti, subordinatamente alla assicurazione di una contribuzione pubblica pari a 234,6 milioni di euro;

si suggerisce di tenere conto nella copertura delle fonti del progetto anche del fabbisogno finanziario connesso alla dinamica dell'IVA sugli investimenti, il cui ammontare massimo dovrebbe essere approssimativamente pari a circa 92 milioni di euro;

si reputa opportuno verificare il volume di investimenti che i contributi assegnati programmaticamente con la delibera n. 54/2008 e confermati nell'odierna delibera sono capaci di sviluppare alla luce dei tassi di interesse correnti;

2. delle prescrizioni che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha formulato con la nota citata in premessa sullo schema di convenzione da porre a gara per l'affidamento della concessione al fine di escludere potenziali effetti negativi sulla finanza pubblica, e che sono riportate nell'allegato 4 alla presente delibera.

Delibera:

1 Approvazione progetto definitivo

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo del «Raccordo autostradale Campogalliano - Sassuolo di collegamento tra l'Autostrada A22 e la S.S. 467 Pedemontana». L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 Il «limite di spesa» dell'opera di cui al punto 1.1 è pari a 598.001.557,72 euro, comprensivo del costo di 506.001.557,72 euro al netto di I.V.A. come sinteticamente esposto nella precedente presa d'atto, e quindi anche della quota relativa alla variante di Rubiera, e di un massimo di 92.000.000 di euro al fine di tenere conto nella copertura delle fonti del progetto anche del fabbisogno finanziario connesso alla dinamica dell'IVA sugli investimenti.

1.3 Le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cui resta subordinata l'approvazione del progetto e la raccomandazione sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

1.4 La documentazione relativa alla risoluzione delle interferenze è contenuta negli elaborati progettuali indicati nella prima parte dell'allegato 2 alla presente delibera, mentre la documentazione relativa agli espropri è contenuta negli elaborati progettuali indicati nella seconda parte del medesimo allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.

2 Altre disposizioni

2.1 È disposta la progettazione, ai sensi dell'art. 167, comma 5, del codice dei contratti, della «variante di Rubiera», il cui costo stimato è pari a circa 16,227 milioni di euro. La relativa sezione del quadro economico di cui alla presa d'atto, nella quale è riportato l'importo dei lavori della suddetta «Variante di Rubiera», è pertanto da considerare riportata soltanto ai fini della individuazione del limite di spesa complessivo.

2.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà sottoporre al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) lo schema di convenzione da porre a base di gara, modificato secondo le prescrizioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, riportate nell'allegato 4 alla presente delibera.

2.3 L'efficacia della approvazione di cui al punto 1.1 resta subordinata alla stipula della convenzione tra ANAS S.p.A. e il concessionario per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento Campogalliano - Sassuolo.

2.4 L'efficacia della approvazione di cui al punto 1.2 è condizionata all'inserimento nel piano economico e finanziario da allegare alla convenzione unica concernente la concessione relativa alla Autostrada del Brennero, da sottoscrivere nel corso del 2010, dell'importo da finanziare a carico della Società concessionaria dell'Autostrada del Brennero.

2.5 L'importo relativo alle misure di compensazione e mitigazione, in misura non inferiore al 3 per cento dell'importo dei lavori, come da prescrizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si intende compreso nel limite di spesa di cui al punto 1.2.

2.6 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a riferire, nell'ambito delle attività di cui a comma 4 dell'art. 169 del codice dei contratti, idonea informativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) in ordine agli esiti della verifica, in sede di progettazione esecutiva, della possibilità di realizzazione di una galleria sottopassante il torrente Fossa, come richiesto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle relative ricadute economiche sul progetto.

3 Assegnazione finanziamenti

Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1 è disposta a favore del Soggetto aggiudicatore l'assegnazione definitiva del contributo massimo già assegnato programmaticamente con delibera n. 54/2008, suscettibile di sviluppare un volume di investimento di 234.600.000 euro.

4. Disposizioni finali

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente delibera e fornirà assicurazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE in ordine alla completezza degli elaborati del progetto definitivo, con riferimento in particolare agli immobili di cui è prevista l'espropriazione.

4.2 Il Soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE. Resta fermo che - ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006 - la Commissione VIA procederà ad effettuare le verifiche di competenza.

4.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, dovrà essere stipulato apposito protocollo di legalità tra la Prefettura competente UTG, il Soggetto aggiudicatore ed il concessionario, mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata: il protocollo dovrà seguire le linee guida sintetizzate nell'allegato 3, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

4.5 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 22 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 12, Economia e finanze, foglio n. 230
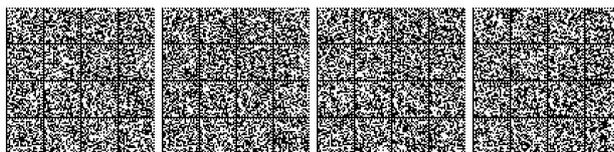
ALLEGATO *1*

Raccordo Autostradale Campogalliano - Sassuolo di collegamento tra la A 22 e la S.S. 467 Pedemontana

Prescrizioni

1) Integrare la descrizione dei materiali provenienti dalla demolizione delle opere esistenti, indicandone la tipologia e le quantità.
2) Completare la trattazione dei materiali provenienti da scavo, definendo un Piano di deposito temporaneo. Indicare, inoltre le modalità di conservazione della coltre vegetale.
3) Stralciare dal progetto l'intera area di servizio che sì estende dalla progressiva 8+000 alla 9+000, sia la parte lato fiume Secchia che la parte lato S.P. n.15.
4) Predisporre un piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione, che abbia valenza contrattuale e che contenga i dettagli operativi di tale attività in termini di:
   - percorsi impegnati ed eventuali alternative in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati;
   - tipo di mezzi;
   - volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari dì transito;
   - percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate;
   - messa in evidenza, se del caso, delle misure di salvaguardia degli edifici sensibili.
5) Approfondire, dal chilometro 5+500 al chilometro 8+300 l'analisi relativa ai franchi tra il piano viario e la falda.
6) Fornire il riscontro di un accordo con il comune di Sassuolo in relazione alle attività di ripristino ambientale previste in corrispondenza del Parco del fiume Secchia.
7) Riportare nello studio sull'atmosfera i dati meteo alla base del calcolo previsionale, al fine di valutare la rispondenza dei risultati con le reali condizioni meteorologiche.
8) Integrare il progetto di monitoraggio ambientale, trattando tutte le componenti ambientali secondo le Linee guida predisposte dalla Commissione speciale VIA.
9) Fornire i necessari dettagli progettuali per lo spostamento dei pozzi acquedottistici interferiti.
10) In relazione alla prescrizione del progetto preliminare in cui si indicava un importo non inferiore al 3% dell'importo dei lavori da destinare alle misure di compensazione, specificare i singoli importi per tali misure, eliminando dalla descrizione gli importi relativi alle misure di mitigazione.
11) Realizzare la schermatura antirumore integrata con l'inserimento paesaggistico, completa del lato est dell'infrastruttura e dello svincolo per Rubiera, nel tratto indicativamente compreso tra i civici: strada nuova di Marzaglia n. 146 e strada Marzaglia n. 178/2, per uno sviluppo lineare complessivo di circa 1400 m.

12) Descrivere le misure atte a garantire la funzionalità, durante la fase di realizzazione dell' opera, del Percorso natura realizzato lungo il fiume Secchia da Modena a Sassuolo.
13) Specificare gli interventi di compensazione previsti per l'area Casse di espansione del fiume Secchia.
14) Fornire una relazione organica in cui riportare le proprie considerazioni relativamente alle raccomandazioni riportate nella Delibera CIPE n. 20/2005.
15) In considerazione della particolare densità del popolamento antico documentato nelle aree prossime al tracciato autostradale, con rinvenimenti databili dal neolitico all'età medievale, i lavori di modifica dell'assetto attuale del terreno dovranno essere realizzati sotto il controllo di ditte archeologiche con la direzione scientifica della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna – Bologna.
16) Dovrà essere comunicato, con congruo anticipo, alla Soprintendenza archeologica dell'Emilia Romagna - Bologna, la data di inizio dei lavori, al fine di poter controllare i medesimi in corso d'opera.
17) In considerazione di quanto emerso dalle ulteriori indagini archeologiche condotte lungo il tracciato del raccordo autostradale Campogalliano - Sassuolo, in particolare nell'area di attraversamento della via Emilia, nel tratto interessato dalla ricollocazione della linea FS tra Civitanova e Modena San Cataldo (progetto TAV Milano - Bologna, lotto 4 sito 3 lotto II), dove sono emersi i resti di strutture di età romana riferibili verosimilmente ad un complesso santuariale che si sviluppa nell'area di pertinenza del progetto in esame, dovrà essere assicurata l'estensione dello scavo del complesso monumentale archeologico di cui sopra, che si configura dal punto di vista storico come uno dei più importanti rinvenimenti archeologici del modenese, e la sua contestuale valorizzazione delle strutture messe in luce.
18) Dovranno essere messe in atto tutte le necessarie accortezze ai fini della mitigazione delle opere, in particolare nell'Oasi naturalistica del Colombarone.
19) Il tratto di collegamento tra la tangenziale di Modena, lo svincolo con lo scalo ferroviario di Marzaglia (di imminente apertura) e la tangenziale di Rubiera, fino al ponte sul Secchia compreso, sia considerato prioritario, ferma restando la realizzazione complessiva dell'opera.
20) In fase di progettazione esecutiva l'interconnessione fra la A22/A1 e la bretella autostradale Campogalliano - Sassuolo sia resa compatibile con il progetto in corso di redazione da parte della Società Autostrada del Brennero.
21) Nell'ambito del progetto esecutivo vengano rispettati i requisiti minimi richiesti dalle normative tecniche vigenti, con particolare riguardo al decreto ministeriale n. 6792 del 5 novembre 2001.
22) Dovrà essere completata l'integrazione alle prescrizioni di cui al parere della Autorità di bacino prot. n 5970/PU del 22.10.2003 cosi come riportate nella deliberazione del CIPE n. 20 del 18.3.2005.
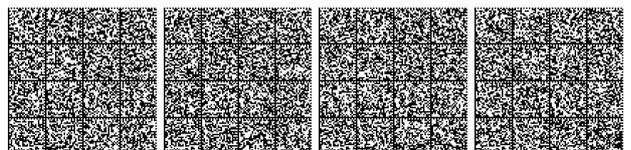
23) Viste le condizioni di elevata criticità idraulica e morfologica del tratto a monte dello svincolo di Rubiera il PAI prevede che siano programmati, anche attraverso le previsioni del PIAE della Provincia di Modena, interventi di riconnessione dell'area golenale al corso d'acqua da attuarsi tramite abbassamento del piano campagna golenale, adeguamento dei muri spondali esistenti e rinaturazione delle aree stesse. Si prescrive pertanto che si prenda atto di tali previsioni e che fin da subito nello sviluppo della progettazione esecutiva si valuti la compatibilità dell'opera autostradale con tale assetto programmato.
24) Lo svincolo di Rubiera sia posto in condizioni di sicurezza rispetto ai fenomeni di esondazione e di infiltrazione, prevedendone le necessarie protezioni e, qualora sia ammessa la possibilità di interessamento del piano viabile dalle acque di esondazione, sia predisposto un adeguato sistema di monitoraggio con preventivo immediato blocco della circolazione.
25) Il viadotto "Rubiera" di attraversamento del fiume Secchia abbia un franco di 1 metro rispetto alle quote valutate per la piena di riferimento nello Studio di fattibilità, il cui valore massimo, nell'intorno della sezione di attraversamento in viadotto e di 54.3 m s.l.m..
26) Per il tratto a valle dello svincolo di Rubiera tutte le opere previste siano verificate, in conformità a quanto disposto, dal PAI e PIAE, anche in riferimento alle condizioni di sicurezza intrinseca rispetto ai fenomeni idraulici ed idrogeologici, con particolare riguardo:
    - ai tratti in trincea collocati in aree di potenziale esondazione, con verifica della tenuta idraulica, al fine di predisporre adeguate protezioni dalle esondazioni medesime, e sistema di monitoraggio per la tempestiva interruzione della circolazione in caso di allagamenti;
    - alle sollecitazione sulle pile e spalle dei viadotti di attraversamento del fiume Secchia e delle loro fondazioni, connesse al transito della piena di riferimento;
    - siano definiti tutti gli interventi necessari ad evitare l'aumento del grado di rischio nel tratto a valle dello svincolo di Rubiera, prevedendo o l'aumento di trasparenza delle opere in progetto al fine di eliminare l'incremento dei livelli di piena, o in alternativa la riduzione di vulnerabilità di tutti gli edifici e le infrastrutture interessate dagli aumentati livelli di piena, anche mediante adeguamento del sistema arginale esistente.
27) Il ponte sul fiume Secchia ricade in un tratto di alveo di competenza AIPO. L'opera di attraversamento risulta ubicata circa 600 m a valle del manufatto di laminazione delle piene a protezione della città di Modena. Considerato che eventuali profili di rigurgito generato dal restringimento della sezione di deflusso in corrispondenza del ponte in oggetto, potrebbero interferire con l'efficienza degli scarichi di fondo della diga, dovrà essere approfondito lo studio del fenomeno anche attraverso la realizzazione di un modello fisico. Riguardo quest'ultimo aspetto il soggetto aggiudicatore si raccorderà con l'AIPO.
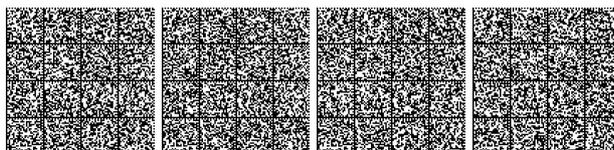
28) Per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 m, venga osservato quanto disposto dal decreto ministeriale Lavori Pubblici 4 maggio 1990 (G.U. n. 24 del 29 gennaio 1991).

29) L'interferenza dell'opera, segnalata nel tratto Parma - Ravenna "DN6", nel Comune di Formigine (MO) al foglio 1 mappale 78, con l'oleodotto militare P.O.L. NATO e delle relative servitù prediali, sia adeguato agli standard P.O.L. vigenti, secondo le indicazioni che la società Anas S.p.a. dovrà richiedere direttamente al comando P.O.L. sito in via Cremonese n. 35 Parma, quale Ente consegnatario dell'impianto. Inoltre, la problematica in questione, definita sotto l'aspetto tecnico, dovrà essere regolata da apposito atto amministrativo a tutela degli interessi dell'Amministrazione Difesa.

30) In conformità alla normativa vigente, i lavori di bonifica da ordigni bellici inesplosi (con particolare riferimento alle fasi di ricerca, localizzazione e recupero) dovranno essere realizzati in conformità con il Capitolato BCM del Ministero della Difesa ed. 1984 e delle altre disposizioni in materia avvalendosi, ove necessario, dei competenti organi dell'Amministrazione Militare.

31) Adeguare la progettazione statica alla normativa vigente.

32) Le quote stradali delle rampe che insistono sullo scatolare della via Emilia (SLD2) non possono superare il valore 44,90 m s.l.m.. Tale necessità deriva dal seguente vincolo progettuale: ricoprimento massimo sul sottovia suddetto pari a 2,0 m da estradosso soletta. In particolare, inoltre, la rampa più prossima all'imbocco, lato Modena, insiste all'interno dei muri ad U. Compatibilizzare l'interferenza, ad es. modificando la livelletta di progetto o il tracciato della rampa.

33) Per la progettazione esecutiva delle campate di scavalco della linea ferroviaria si faccia riferimento al "Manuale di progettazione ver. 06A - rev. A del 21/01/2006. in particolare occorrerà garantire che le solette delle campate di scavalco FS e di quelle adiacenti siano tali da contenere tutta la lunghezza di funzionamento "W" della barriera di sicurezza adottata, garantendo nel contempo la non interferenza con il parapetto di bordo.

34) Nel caso di deragliamento ferroviario può verificarsi il rischio di collisione tra i veicoli deragliati e le strutture adiacenti a ferrovia. Verificare pertanto la compatibilità del franco orizzontale tra asse binario ed ostacoli eventualmente presenti. A tal riguardo si veda la normativa FS vigente, in particolare l'istruzione FS-(ASA Servizi di Ingegneria) n. 44°- "Criteri generali e prescrizioni tecniche per la progettazione e il collaudo di cavalcavia e passerelle pedonali sovrastanti la sede ferroviaria".

35) Integrare la progettazione con la verifica delle pile, a sostegno delle campate di scavalco della linea ferroviaria, sottoposta alle azioni provenienti da un possibile deragliamento. A tal riguardo si veda la normativa FS vigente.

36) Sul Viadotto Ferrovia (VI03), in quanto sovrastante una linea elettrificata, si richiede di provvedere all'istallazione di una adeguata protezione costituita da
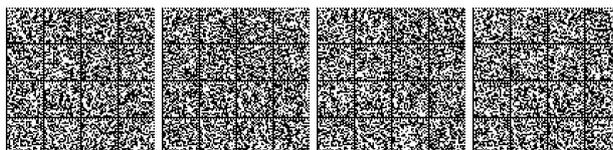
pannello cieco (H = 1 m) sormontato dalla necessaria rete di protezione per un'altezza totale pari ad almeno 2,60 m dal piano calpestio. Tale barriera dovrà svilupparsi da pila P6 a pila P10, sia su carreggiata nord che su carreggiata sud.

37) Per quanto riguarda la messa a terra delle campate metalliche sovrapassanti la sede ferroviaria, dovranno essere collegate al circuito di ritorno se la distanza tra la trave e le condutture (punto più alto della linea di contatto) è inferiore ad 1 m.

38) Sulle campate di scavalco della linea ferroviaria, si prevedano appoggi di tipo "acciaio/teflon", così come indicato da "Istruzione Tecnica n. 44 E per il calcolo, l'esecuzione, la posa in opera dei dispositivi di vincolo e dei coprigiunti negli impalcati ferroviari (RFI/INIC/PO 002A).

39) Regolamentare con apposita convenzione gli aspetti tecnici ed economici relativi alla risoluzione delle interferenze con SNAM RETE GAS.

Raccomandazione

Verificare, nel corso della progettazione esecutiva, la possibilità tecnico/economica di realizzare una galleria sottopassante il torrente Fossa, nell'ottica di meglio mantenere la continuità dell'oasi del Colombarone.

ALLEGATO *2*
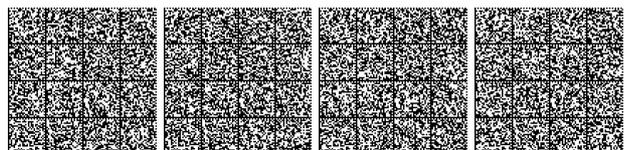
Parte 1^ - RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

La documentazione relativa alla risoluzione delle interferenze è contenuta nei seguenti elaborati:
Elaborati: 17.1.1 – 17.1.2 – 17.1.3
Planimetria con individuazione delle interferenze: tavole 1/3, 2/3, 3/3

Parte 2^ - ESPROPRI

La documentazione relativa agli espropri è contenuta nei seguenti elaborati progettuali:
Elaborati: da 18.1.1 a 18.1.12
Piano particellare di esproprio: tavole da 1/12 a 12/12

ALLEGATO 3
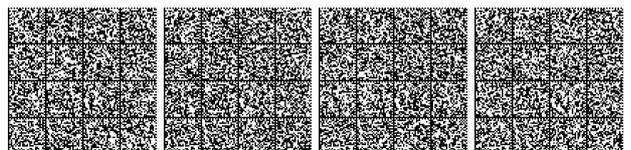
Linee guida dello stipulando protocollo d'intesa tra Prefettura, ANAS S.p.a. e Società concessionaria

Fermi restando gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.

In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:

necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, della Società concessionaria, la quale si fa garante – verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia – del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione dell'opera;

- necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta dell'esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta Velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al Prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);
- necessità, anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre eventuali affidamenti e subaffidamenti a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;
- necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che il soggetto aggiudicatore e la Società concessionaria - d'intesa tra loro - definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie, previste dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa;
- necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio;

- necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, “offerta di protezione”, ecc.) vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l’obbligo di denuncia del fatto all’Autorità Giudiziaria;
- necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.
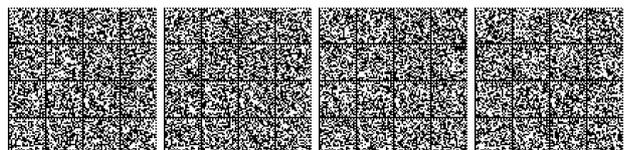
ALLEGATO *4*

Con riferimento alle clausole dello schema di convenzione relativo al collegamento autostradale Campogalliano – Sassuolo, al fine di escludere potenziali effetti negativi per la finanza pubblica, si rappresenta la necessità di apportare le seguenti modifiche:

Art. 3 - Obblighi del concessionario

Al comma 2, si suggerisce l'inserimento delle clausole, presenti in altre convenzioni già approvate, che prevedano l'obbligo del concessionario, in caso di operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni, acquisti, cessioni di rami d'azienda e simili), di prestare tutte le garanzie idonee ad "assicurare che il costo della provvista finanziaria occorrente per l'adempimento degli obblighi di convenzione non sarà superiore a quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio anche le variazioni del *rating".*

Occorre altresì prevedere il divieto di cessione di azioni del concessionario al soggetto che subentra senza la preventiva autorizzazione del concedente.

Art. 5 — Rapporti inerenti la successione tra il subentrante e il concessionario uscente

Al comma 3 è necessario eliminare la previsione del termine di 120 giorni entro il quale ANAS deve indennizzare il concessionario e conseguentemente stralciare la previsione della corresponsione a carico del concedente, in caso di ritardato pagamento dell'indennizzo, di un interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di un punto.

Al comma 5 è necessario eliminare la clausola che accolla al concedente l'indennizzo qualora il subentro del nuovo concessionario non avvenga entro 24 mesi dalla scadenza della concessione.

Art. 9 - Decadenza dalla concessione

Al comma 3. ultimo periodo, è necessario espungere la previsione della corresponsione a carico del concedente, in caso di ritardo nel pagamento
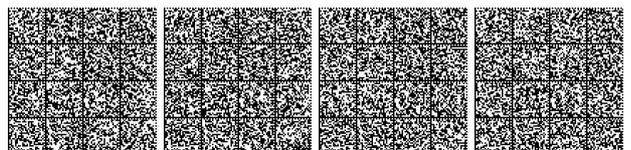
dell'indennizzo, di un interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di un punto. Tale previsione contrasta con il comportamento inadempiente del concessionario. La modifica richiesta è necessaria al fine di escludere potenziali effetti negativi per la finanza pubblica. Conseguentemente, il comma 3 deve essere riformulato nei seguenti termini:

"Il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, di cui è titolare il Concessionario e relativi all'oggetto della presente Convenzione, in essere al momento del trasferimento della concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente nei confronti del concessionario. Il trasferimento è subordinato al pagamento da parte del Concedente al Concessionario decaduto di un importo *corrispondente al costo degli investimenti effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, calcolato secondo la normativa applicabile ai singoli investimenti autorizzati dal concedente, certificati da una Società di revisione scelta di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo dal concedente, salvo eventuali modifiche normative e regolamentari."*

Ari. 11 - Piano economico finanziario

Al comma 13 è necessario stralciare la previsione di un verbale sottoscritto da concedente e concessionario, approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto l'aggiornamento del piano economico finanziario costituisce una modifica della convenzione che deve avvenire secondo la procedura delineata dal decreto legge n. 262/2006.

Art. 15 - Canone per attività collaterale

Tale articolo va espunto in quanto, ai sensi del punto 3.13 della delibera CIPE 39/2007 i proventi derivanti dalle attività accessorie concorrono alla determinazione dell'equilibrio economico finanziario e sono destinati interamente al servizio di tale equilibrio. L'osservazione, peraltro, è stata confermata dal parere del NARS reso in merito alle convenzioni autostradali esaminate nella seduta del 6 novembre 2009.

12A00209

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 21 dicembre 2011.

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale prevede che il datore di lavoro debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Visto il comma 3 del predetto art. 34, il quale prevede che il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma;

Vista la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data 8 luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009;

Considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, è stato rinviato;

Vista la nota del 16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la quale tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;

Considerato che, per il prosieguo dell'esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti sociali;

Viste le note del 27 maggio, del 7 luglio, del 3 dicembre 2010 e del 14 aprile 2011, con le quali è stata rappresentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esigenza di acquisire le valutazioni in ordine allo schema di accordo in oggetto indicato, al fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico sull'argomento;

Vista la nota pervenuta il 28 giugno 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di accordo in parola;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano ha preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni tecniche sul testo dello schema di accordo di cui trattasi;

Vista la nota del 14 luglio 2011 con la quale Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore riformulazione dello schema che interessa, sulla quale l'Ufficio di Segreteria, con nota in pari data, ha chiesto l'assenso tecnico del Coordinamento delle Regioni;

Vista la nota in data 14 luglio 2011, con la quale è stata diramata la nota della Provincia autonoma di Bolzano concernente le proposte di modifiche allo schema di accordo in parola;

Vista la lettera del 26 luglio 2011, diramata in pari data, con la quale la Regione Valle d'Aosta, condividendo le osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di accordo;

Considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 27 luglio 2011, è stato rinviato, su richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 ottobre 2011, sono state concordate tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome alcune modifiche dello schema di accordo in parola;

Vista la nota del 21 ottobre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la definitiva versione del documento, allegato A, parte integrante del presente accordo, relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;

Vista la lettera in data 24 ottobre 2011, con la quale tale definitiva versione è stato diramata alle Regioni e alle Province autonome;

Viste le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011 con le quali, rispettivamente, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Veneto, in qualità di Coordinatrice tecnica della Commissione salute, hanno comunicato il proprio assenso tecnico sulla predetta versione definitiva del documento in parola;

Vista la nota del 7 novembre 2011 pervenuta dalla Regione Toscana, Coordinatrice interregionale della Commissione istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, con la quale viene comunicato l'assenso tecnico sul testo definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

Sancisce accordo

tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato *A)* parte integrante del presente atto, relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Presidente: GNUDI

Il Segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO *A*

CORSI DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AI SENSI DELL'ART. 34, COMMI 2 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

PREMESSA

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DLSPP).

Il suddetto percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.

Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d'intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti «specifici» ritenuti migliorativi dell'intero percorso.

Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I.

Precisazione:

Il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Per tale formazione si rimanda alle disposizioni indicate all'art. 37, comma 9, e agli articoli 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera *b)*, e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08.

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO.

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) l'Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;

c) l'INAIL;

d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;

e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;

g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;

h) gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera *ee)*, del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08;

i) i fondi interprofessionali di settore;

j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.

Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera *b)* alla lettera *j)* intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009.

NOTA:

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

2. REQUISITI DEI DOCENTI

In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'art. 6, comma 8, lettera m-*bis*), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:

a) individuazione di un responsabile del progetto formativo, che può essere anche il docente;

b) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;

c) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso, che può essere anche il docente;

d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

4. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento e di apprendimento, occorre privilegiare le metodologie interattive, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento.

A tali fini è necessario:

a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;

b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;

c) favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per il MODULO 1 (NORMATIVO) ed il MODULO 2 (GESTIONALE) di cui al punto 5 che segue e per l'aggiornamento.

5. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:

BASSO 16 ore

MEDIO 32 ore

ALTO 48 ore

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all'Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007).

I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:

MODULO 1. NORMATIVO – giuridico

il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;

la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;

la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;

il sistema istituzionale della prevenzione;

i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;

il sistema di qualificazione delle imprese.

MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza

i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;

la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;

la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;

il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);

i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;

gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;

il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;

la gestione della documentazione tecnico amministrativa;

l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;

MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

il rischio da stress lavoro-correlato;

i rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;

i dispositivi di protezione individuale;

la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

l'informazione, la formazione e l'addestramento;

le tecniche di comunicazione;

il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;

la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.

L'elaborazione delle prove è competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo.

L'accertamento dell'apprendimento, tramite verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato. In tal caso sarà compito del Responsabile del progetto formativo definire le modalità di recupero per i soggetti che non hanno superato la verifica finale.

Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente dai soggetti previsti al punto 1 del presente accordo e dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

Denominazione del soggetto formatore

Normativa di riferimento

Dati anagrafici del corsista

Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato

Periodo di svolgimento del corso

Firma del soggetto che rilascia l'attestato, il quale può essere anche il docente.

In attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull'intero territorio nazionale.

Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante
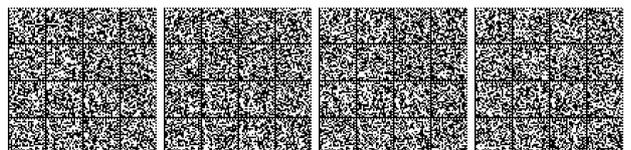
l'utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.

7. AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue:

BASSO 6 ore

MEDIO 10 ore

ALTO 14 ore

L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.

Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:

approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;

sistemi di gestione e processi organizzativi;

fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;

tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di rendere dinamica e adeguata all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica l'offerta formativa dell'aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire qualità ed effettività delle attività svolte:

utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato I;

possibilità da parte delle Regioni e Province autonome di riconoscere singoli percorsi formativi d'aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall'Accordo.

8. DIFFUSIONE DELLE PRASSI

Fermo restando quanto previsto al successivo punto 11, al fine di valutare l'andamento e la qualità delle attività formative attuate sul territorio nazionale, si conviene, in sede di prima applicazione, che le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, condividano in sede di coordinamento tecnico interregionale, le informazioni e le prassi relative al nuovo impianto formativo, per proporre gli eventuali adeguamenti del presente Accordo in Conferenza Stato-Regioni.

9. CREDITI FORMATIVI

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell'articolo 34, è previsto l'obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo.

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in *G.U.* 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività di datore di lavoro.

Lo svolgimento di attività formative per classi di rischio più elevate è comprensivo dell'attività formativa per classi di rischio più basse.

10. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITÀ

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'art. 28, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 81/08, in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.

12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento all'individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso e alle modalità di coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino e alla introduzione delle modalità di apprendimento e-Learning nel percorso formativo di cui al punto 5, coerentemente con la procedura di revisione di cui al punto 2.7 dell'accordo per la formazione di Responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione approvato in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Allegato I

La Formazione via *e-Learning* sulla sicurezza e salute sul lavoro

Premessa

La formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività.
L'evoluzione delle nuove tecnologie, dei cambiamenti dei ritmi di vita (sempre più frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione) e della stessa concezione della formazione, ai sensi delle linee guida per il 2010 concordate tra Governo, Regioni e parti sociali, in uno con l'esigenza sempre più pressante di soddisfare gli interessi dell'utente, hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine *e-Learning.*
Per *e-Learning* si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (*forum* o *chat* telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro. Tale modello formativo non si limita, tuttavia, alla semplice fruizione di materiali didattici via internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un *forum online* dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale. In tal modo si annulla di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio, in una prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunità di pratica online.
A questo scopo, ruolo fondamentale è riservato agli *e-tutor*, ossia ai formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico.
Nell'attività *e-learning* va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.

La formazione via *e-Learning*

Si potrà ricorrere alla modalità *e-Learning* qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) Sede e strumentazione

La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione *idonea a permettere* l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione.

b) Programma e materiale didattico formalizzato

Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:

- Titolo del corso;
- ente o soggetto che lo ha prodotto;
- obiettivi formativi;

- struttura, durata e argomenti trattati nelle unità didattiche. Tali informazioni non sono necessarie in relazione alla formazione dei lavoratori, trattandosi di formazione generale. Se del caso, ove previsto dal presente accordo, devono essere indicati i rischi specifici del comparto produttivo di appartenenza e sui quali si svolgerà attività di formazione;
- regole di utilizzo del prodotto;
- modalità di valutazione dell'apprendimento;
- strumenti di *feedback*.

c) Tutor

Deve essere garantito un esperto (*tutor* o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati.

d) Valutazione

Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso.
Le prove di valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.

e) Durata

Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee.
Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato.
La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'*e-Learning*.

f) Materiali

Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.
Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative.
L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).

Allegato 2 - Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007

Rischio BASSO

ATECO 2002		ATECO 2007
Commercio ingrosso e dettaglio Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)	G	**G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI** 45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
Alberghi, Ristoranti	H	**I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE** 55 - ALLOGGIO 56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Assicurazioni	J	**K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE** 64 - ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI, (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 66 - ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
Immobiliari, Informatica	K	**L - ATTIVITA' IMMOBILIARI** 68 - ATTIVITA' IMMOBILIARI **M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE** 69 - ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 70 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 71 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 73 - PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 74 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 - SERVIZI VETERINARI 77 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 78 - ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 79 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 80 - SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 81 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 82 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
Ass.ni ricreative, culturali, sportive	O	**J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** 58 - ATTIVITÀ EDITORIALI 59 - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 - TELECOMUNICAZIONI 62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 63 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI **R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO** 90 - ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 91 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 92 - ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO **S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI** 94 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 95 - RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
Servizi domestici	P	**T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE** 97 - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 98 - PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
ORGANIZZ. EXTRATERRIT.	Q	**U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI** 99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Allegato 2 - Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007

Rischio MEDIO

ATECO 2002		ATECO 2007
Agricoltura	A	**A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA** 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI 02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 03 - PESCA E ACQUACOLTURA
Pesca	B	
Trasporti, Magazzinaggi,Comunicazioni	I	**H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO** 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 51 - TRASPORTO AEREO 52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
Assistenza sociale NON residenziale (85.32)	N	**Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE** 88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
Pubblica Amministrazione	L	**O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA** 84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
Istruzione	M	**P - ISTRUZIONE** 85 - ISTRUZIONE

Allegato 2 - Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007

Rischio ALTO

ATECO 2002		ATECO 2007
Estrazione minerali	CA	**B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE** 05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 07 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 08 - ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 09 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
Altre industrie estrattive	CB	
Costruzioni	F	**F - COSTRUZIONI** 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 - INGEGNERIA CIVILE 43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
Industrie Alimentari ecc.	DA	**C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE** 10 - INDUSTRIE ALIMENTARI 11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE 12 - INDUSTRIA DEL TABACCO 13 - INDUSTRIE TESSILI 14 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 23 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 24 - METALLURGIA 25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE 28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 26 - FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 29 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 30 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 31 - FABBRICAZIONE DI MOBILI 32 - ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Tessili, Abbigliamento	DB	
Conciarie, Cuoio	DC	
Legno	DD	
Carta, editoria, stampa	DE	
Minerali non metalliferi	DI	
Produzione e Lavorazione metalli	DJ	
Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici	DK	
Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici	DL	
Autoveicoli	DM	
Mobili	DN	
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	E	**D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA** 35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA **E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO** 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Smaltimento rifiuti	O	
Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari	DF	**C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE** 19 - FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI 22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Industria chimica, Fibre	DG	
Gomma, Plastica	DH	
Sanità	N	**Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE** 86 - ASSISTENZA SANITARIA 87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
Assistenza sociale residenziale (85.31)		

12A00058

ACCORDO 21 dicembre 2011.

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011;

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e, in particolare, l'articolo 37, comma 2, il quale dispone che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono definiti mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle Parti sociali;

Vista la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data 8 luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009;

Considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, è stato rinviato;

Vista la nota del 16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la quale tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;

Considerato che, per il prosieguo dell'esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti sociali;

Viste le note del 27 maggio, del 7 luglio, del 3 dicembre 2010 e del 14 aprile 2011, con le quali è stata rappresentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esigenza di acquisire le valutazioni in ordine allo schema di accordo in oggetto indicato, al fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico sull'argomento;

Vista la nota pervenuta il 28 giugno 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di accordo in parola;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano ha preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni tecniche sul testo dello schema di accordo di cui trattasi;

Vista la nota del 14 luglio 2011 con la quale Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore riformulazione dello schema che interessa, sulla quale l'Ufficio di Segreteria, con nota in pari data, ha chiesto l'assenso tecnico del Coordinamento delle Regioni;

Vista la nota in data 14 luglio 2011, con la quale è stata diramata la nota della Provincia autonoma di Bolzano concernente le proposte di modifiche allo schema di accordo in parola;

Vista la lettera del 26 luglio 2011, diramata in pari data, con la quale la Regione Valle d'Aosta, condividendo le osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di accordo;

Considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 27 luglio 2011, è stato rinviato, su richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 ottobre 2011, sono state concordate tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome alcune modifiche dello schema di accordo in parola;

Vista la nota del 21 ottobre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la definitiva versione del documento, allegato A, parte integrante del presente accordo, relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;

Vista la lettera in data 24 ottobre 2011, con la quale tale definitiva versione è stato diramata alle Regioni e alle Province autonome;

Viste le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011 con le quali, rispettivamente, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Veneto, in qualità di Coordinatrice tecnica della Commissione salute, hanno comunicato il proprio assenso tecnico sulla predetta versione definitiva del documento in parola;

Vista la nota del 7 novembre 2011 pervenuta dalla Regione Toscana, Coordinatrice interregionale della Commissione istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, con la quale viene comunicato l'assenso tecnico sul testo definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

Sancisce accordo

tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato *A)* parte integrante del presente atto, relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Presidente: GNUDI

Il Segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO *A*

Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

PREMESSA

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.

La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.

Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.

Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I.

La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.

Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *ee)*, del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

1. REQUISITI DEI DOCENTI

In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'articolo 6, comma 8, lettera m-*bis*), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, anche in modalità e-Learning, quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.

2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per ciascun corso si dovrà prevedere:

a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;

b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;

c) i nominativi dei docenti;

d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;

e) il registro di presenza dei partecipanti;

f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;

g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore;

anche ai fini di un più rapido abbattimento delle barriere linguistiche, onde garantire l'efficacia e la funzionalità dell'espletamento del percorso formativo e considerata l'attitudine dei sistemi informatici a favorire l'apprendimento, potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning.

3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento.

A tali fini è opportuno:

a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;

b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;

c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;

d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.

Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per:

la formazione generale per i lavoratori;

la formazione dei dirigenti;

i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo;

la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue;

progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.

4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08

Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08, si ritiene che i contenuti e l'articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 81/08.

Formazione Generale

Con riferimento alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti:

concetti di rischio,

danno,

prevenzione,

protezione,

organizzazione della prevenzione aziendale,

diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,

organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Durata Minima:

4 ore per tutti i settori.

Formazione Specifica

Con riferimento alla lettera *b)* del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.

Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell' articolo 28.

Contenuti:

Rischi infortuni,

Meccanici generali,

Elettrici generali,

Macchine,

Attrezzature,

Cadute dall'alto,

Rischi da esplosione,

Rischi chimici,

Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri,

Etichettatura,

Rischi cancerogeni,

Rischi biologici,

Rischi fisici,

Rumore,

Vibrazione,

Radiazioni,

Microclima e illuminazione,

Videoterminali,

DPI Organizzazione del lavoro,

Ambienti di lavoro,

Stress lavoro-correlato,

Movimentazione manuale carichi,

Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),

Segnaletica,

Emergenze,

Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,

Procedure esodo e incendi,

Procedure organizzative per il primo soccorso,

Incidenti e infortuni mancati,

Altri Rischi.

Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):

4 ore per i settori della classe di rischio basso;

8 ore per i settori della classe di rischio medio;

12 ore per i settori della classe di rischio alto.

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08. I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti

possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.

Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la "Formazione Generale" e quella "Specifica", ma non "l'Addestramento", così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera *cc)*, del D.Lgs. n. 81/08, ove previsto.

Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato I:

4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore

4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore

4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore

Condizioni particolari

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

Per il comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale "16ore-MICS", delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale dell'edilizia, è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti. I soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell'edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza.

Costituisce altresì credito formativo permanente, oltre che la formazione generale, anche la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo. Rimane comunque salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.

I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;

2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;

3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;

4. Incidenti e infortuni mancati

5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;

6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;

7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

5-*bis*. Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti

Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del D. Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:

MODULO 1. GIURIDICO – NORMATIVO

sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;

gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;

soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;

delega di funzioni;

la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;

la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;

i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;

MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);

gestione della documentazione tecnico amministrativa;

obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;

organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;

modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08;

ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;

MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;

il rischio da stress lavoro-correlato;

il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;

il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;

le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;

la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;

i dispositivi di protezione individuale;

la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;

importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;

tecniche di comunicazione;

lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;

consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore. Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

7. ATTESTATI

Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:

- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori);

- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti).

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

o Indicazione del soggetto organizzatore del corso;

o Normativa di riferimento;

o Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;

o Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);

o Periodo di svolgimento del corso;

o Firma del soggetto organizzatore del corso.

8. CREDITI FORMATIVI

Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:

a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente:

qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;

qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.

Qualora il lavoratore, all'interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito
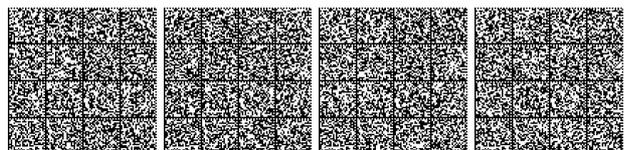
formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore già effettuata; tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.

Nota: la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni), può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie o secondo le modalità concordate tra il somministratore e l'utilizzatore. In particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che – ai sensi e alle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 23 del citato D.Lgs. n. 276/2003 – il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell'utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell'utilizzatore.

b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi:

è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della formazione generale, mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.

c. formazione precedente all'assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento alla formazione generale di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a.

La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda.

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.

In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.

9. AGGIORNAMENTO

Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato:

a) Formazione dei lavoratori e dei preposti.

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.

In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

b) Formazione dei dirigenti.

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su *G.U.* n. 37 del 14 febbraio 2006.

12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento all'individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso, all'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning e al coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Allegato I

La Formazione via *e-Learning* sulla sicurezza e salute sul lavoro

Premessa

La formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività.
L'evoluzione delle nuove tecnologie, dei cambiamenti dei ritmi di vita (sempre più frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione) e della stessa concezione della formazione, ai sensi delle linee guida per il 2010 concordate tra Governo, Regioni e parti sociali, in uno con l'esigenza sempre più pressante di soddisfare gli interessi dell'utente, hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine *e-Learning.*
Per *e-Learning* si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (*forum* o *chat* telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro. Tale modello formativo non si limita, tuttavia, alla semplice fruizione di materiali didattici via internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un *forum online* dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale. In tal modo si annulla di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio, in una prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunità di pratica online.
A questo scopo, ruolo fondamentale è riservato agli *e-tutor*, ossia ai formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico.
Nell'attività *e-learning* va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.

La formazione via *e-Learning*

Si potrà ricorrere alla modalità *e-Learning* qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) Sede e strumentazione

La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione *idonea a permettere* l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione.

b) Programma e materiale didattico formalizzato

Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:

- Titolo del corso;
- ente o soggetto che lo ha prodotto;
- obiettivi formativi;

- struttura, durata e argomenti trattati nelle unità didattiche. Tali informazioni non sono necessarie in relazione alla formazione dei lavoratori, trattandosi di formazione generale. Se del caso, ove previsto dal presente accordo, devono essere indicati i rischi specifici del comparto produttivo di appartenenza e sui quali si svolgerà attività di formazione;
- regole di utilizzo del prodotto;
- modalità di valutazione dell'apprendimento;
- strumenti di *feedback*.

c) Tutor

Deve essere garantito un esperto (*tutor* o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati.

d) Valutazione

Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso.
Le prove di valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.

e) Durata

Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee.
Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato.
La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'*e-Learning*.

f) Materiali

Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.
Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative.
L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).

Allegato 2 - Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007

Rischio BASSO

ATECO 2002		ATECO 2007
Commercio ingrosso e dettaglio Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)	G	**G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI** 45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
Alberghi, Ristoranti	H	**I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE** 55 - ALLOGGIO 56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Assicurazioni	J	**K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE** 64 - ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI, (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 66 - ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
Immobiliari, Informatica	K	**L - ATTIVITA' IMMOBILIARI** 68 - ATTIVITA' IMMOBILIARI **M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE** 69 - ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 70 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 71 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 73 - PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 74 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 - SERVIZI VETERINARI 77 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 78 - ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 79 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 80 - SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 81 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 82 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
Assuni ricreative, culturali, sportive	O	**J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** 58 - ATTIVITÀ EDITORIALI 59 - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 - TELECOMUNICAZIONI 62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 63 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI **R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO** 90 - ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 91 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 92 - ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO **S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI** 94 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 95 - RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
Servizi domestici	P	**T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE** 97 - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 98 - PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
Organizz. Extraterrit.	Q	**U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI** 99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Rischio MEDIO

ATECO 2002		ATECO 2007
Agricoltura	A	**A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA** 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI 02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 03 - PESCA E ACQUACOLTURA
Pesca	B	
Trasporti, Magazzinaggi,Comunicazioni	I	**H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO** 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 51 - TRASPORTO AEREO 52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
Assistenza sociale NON residenziale (85.32)	N	**Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE** 88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
Pubblica Amministrazione	L	**O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA** 84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
Istruzione	M	**P - ISTRUZIONE** 85 - ISTRUZIONE

Rischio ALTO

ATECO 2002		ATECO 2007
Estrazione minerali	CA	**B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE** 05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 07 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
Altre industrie estrattive	CB	08 - ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 09 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
Costruzioni	F	**F - COSTRUZIONI** 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 - INGEGNERIA CIVILE 43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
Industrie Alimentari ecc.	DA	**C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE** 10 - INDUSTRIE ALIMENTARI
Tessili, Abbigliamento	DB	11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE 12 - INDUSTRIA DEL TABACCO
Conciarie, Cuoio	DC	13 - INDUSTRIE TESSILI 14 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
Legno	DD	15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
Carta, editoria, stampa	DE	17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
Minerali non metalliferi	DI	18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 23 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
Produzione e Lavorazione metalli	DJ	24 - METALLURGIA 25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE
Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici	DK	28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 26 - FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI
Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici	DL	MISURAZIONE E DI OROLOGI 27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
Autoveicoli	DM	29 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 30 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
Mobili	DN	31 - FABBRICAZIONE DI MOBILI 32- ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	E	**D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA** 35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA **E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO** 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
Smaltimento rifiuti	O	38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari	DF	**C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE** 19 - FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
Industria chimica, Fibre	DG	20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
Gomma, Plastica	DH	21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI 22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Sanità	N	**Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE** 86 - ASSISTENZA SANITARIA
Assistenza sociale residenziale (85.31)		87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

12A00059

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Nomina degli organi straordinari della Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto - Società Cooperativa, in Altavilla Silentina, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 27 ottobre 2011, ha nominato il signor dott. Claudio Giombini commissario straordinario e i signori avv. Francesco Borza, prof. Avv. Vincenzo De Sensi e dott. Michele Gagliardi, componenti del comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto - Società Cooperativa, con sede in Altavilla Silentina (Salerno), posta in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 ottobre 2011.

Nella riunione del 28 ottobre 2011, tenuta dal comitato di sorveglianza, il prof. Avv. Vincenzo De Sensi è stato nominato Presidente del comitato stesso.

12A00055

Nomina degli organi straordinari della Banca Network Investimenti S.p.A., in Milano, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 24 novembre 2011, ha nominato i signori dott. Giuseppe Bonsignore e prof. Avv. Raffaele Lener commissari straordinari e i signori avv. Albina Candian, prof. Marcello Clarich e dott. Giuseppe Vidau, componenti del comitato di sorveglianza della Banca Network Investimenti S.p.a., con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 novembre 2011.

Nella riunione del 28 novembre 2011, tenuta dal comitato di sorveglianza, la prof. dott. Albina Candian è stata nominata Presidente del comitato stesso.

12A00057

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2011 è stata adottata la prima edizione del regolamento «Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e attestati aeronautici», la quarta edizione del regolamento «Dispositivi di addestramento al volo del personale navigante di condotta (FSTD)» e la seconda edizione del regolamento «Abilitazione istruttore di volo su aliante».

I documenti adottati sono pubblicati su supporto sia cartaceo che informatico e sono diffusi dall'ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie dei documenti possono essere ottenuti presso la sede centrale dell'ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione Regolazione Ambiente e Aeroporti, sita in Viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

12A00001

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile.

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2011 è stata adottata la prima edizione del regolamento «Accesso ai documenti amministrativi».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione Regolazione Ambiente e Aeroporti, sita in Viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

12A00005

Regolamentazione tecnica dell' aviazione civile

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2011 è stato adottato l'emendamento n. 8 all'Edizione 2 del «Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione Regolazione Ambiente e Aeroporti, sita in Viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

12A00006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto – Società Cooperativa, in Altavilla Silentina.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 20 ottobre 2011, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto - Società Cooperativa, con sede in Altavilla Silentina (Salerno), e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

12A00054

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca Network Investimenti S.p.a., in Milano.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 14 novembre 2011, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Network Investimenti S.p.a., con sede in Milano, e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

12A00056

MINISTERO DELL'INTERNO

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita «Venerabile e Nobile Compagnia di S. Nicolò (di Bari) detta del Ceppo», in Firenze.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2011, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita «Venerabile e Nobile Compagnia di S. Nicolò (di Bari) detta del Ceppo», con sede in Firenze.

11A16769

Riconoscimento della personalità giuridica della Rettoria «San Giorgio Martire», in Cerzeto.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Rettoria «San Giorgio Martire», con sede in Cerzeto (Cosenza), loc. Cavallerizzo.

11A16770

Riconoscimento della personalità giuridica del Collegio Venezuelano, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Collegio Venezuelano, con sede in Roma.

11A16771

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-08) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
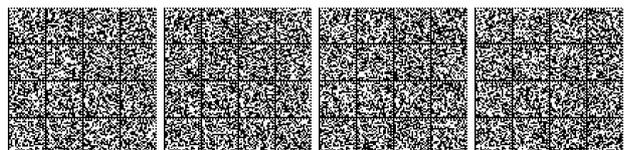
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2012 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**		- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**		- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**		- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:				
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**		- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**		- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*		- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**		- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ iVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.